

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 INDETTA DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ARPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

- Art. 1 Valore delle premesse
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Variazioni nell'esecuzione contrattuale
- Art. 4 Revisione prezzi
- Art. 5 Durata del servizio
- Art. 6 Determinazione del prezzo
- Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore
- Art. 8 Clausola risolutiva espressa
- Art. 9 Clausola penale
- Art. 10 Garanzia e responsabilità del servizio
- Art. 11 Controllo di quantità e qualità
- Art. 12 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto
- Art. 13 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione
- Art. 14 Fatturazione e pagamenti
- Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 Trattamento dati personali - Riservatezza
- Art. 17 Controversie
- Art. 18 Scioperi e causa di forza maggiore
- Art. 19 Clausola sociale
- Art. 20 Spese contrattuali
- Art. 21 Rinvio ad altre norme
- Art. 22 Clausola finale
- Art. 23 Disposizioni finali

## Schema di contratto

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA- ARPA \_\_\_\_\_ C.F. /P. IVA \_\_\_\_\_  
CON SEDE IN \_\_\_\_\_ IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE

E

IL SIG. \_\_\_\_\_ NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_, DOMICILIATO PER LA CARICA IN \_\_\_\_\_, VIA \_\_\_\_\_, INTERVIENE NEL PRESENTE ATTO IN QUALITÀ  
DI \_\_\_\_\_ DELLA "\_\_\_\_\_", CON SEDE IN \_\_\_\_\_, VIA \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_, C.F. /P.IVA \_\_\_\_\_, COME RISULTA DALLA PROCURA  
SPECIALE REP. N. \_\_\_\_\_ RACCOLTA N. \_\_\_\_\_ STUDIO NOTAI \_\_\_\_\_, DOTT. \_\_\_\_\_, NOTAIO IN \_\_\_\_\_, REGISTRATA A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_ AL N. \_\_\_\_\_ SERIE \_\_\_\_\_ RILASCIATA IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CONSERVATA AGLI ATTI DI ARPA

PREMESSO

- che con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta la procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura in oggetto, per una spesa presunta di  
€ \_\_\_\_\_ oltre le eventuali opzioni contrattuali pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
- che con il medesimo atto sono stati approvati integralmente il Disciplinare di gara, lo Schema di contratto, il Capitolato speciale e i relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento di cui al lotto \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_, alla Ditta sopra citata, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del contratto, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di \_\_\_\_\_, protocollo documento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato agli atti di ARPA;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questa richiamati, la Ditta \_\_\_\_\_ ha prestato, in conformità all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, domiciliata in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ /00) emessa in data \_\_\_\_\_;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che la Ditta \_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARPA si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, di procedere alla stipulazione del presente contratto;

OPPURE

- che la Ditta \_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è

## Schema di contratto

stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;

OPPURE

- che la Ditta\_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARPA si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i, di procedere alla stipulazione del presente Contratto o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, si è redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenze, allegato al presente contratto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che al presente Contratto si/non si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto previsto dall'art.32 comma 9 D.lgs. 50/2016.

VISTI

- il "Bando di gara", il "Disciplinare di gara" e lo "Schema di contratto" con relativi allegati, il Capitolato speciale conservati agli atti qui integralmente richiamati;
- l'offerta economica e tecnica relative alla gara a procedura aperta \_\_\_\_\_ per l'affidamento del servizio \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_;

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

*Valore delle premesse*

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti di ARPA e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Art. 2

*Oggetto*

Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell'aria – LOTTO \_\_\_\_\_.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.

## Schema di contratto

### Art. 3

#### *Variazioni nell'esecuzione contrattuale*

L'importo complessivo della fornitura è valutato in € \_\_\_\_\_.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda ogni altra previsione, ivi compresa quella di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare che si intende integralmente richiamato.

### Art. 4

#### *Revisione prezzi*

Non applicabile.

### Art. 5

#### *Durata della fornitura*

Si veda quanto previsto in capitolato speciale, ivi compreso per ciò che concerne il periodo di prova.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs. 50/2016.

### Art. 6

#### *Determinazione del prezzo*

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti i costi relativi alla fornitura, in particolare:

- costi diretti ed indiretti per il personale impiegato;
- costi relativi al materiale di consumo necessario per tutte le attività gestite;
- costo gestione automezzi/attrezzature;
- sistema di reportistica/monitoraggio informatizzato;
- costi di formazione del personale;
- spese generali e utile di impresa;
- oneri di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

**Si richiama in ogni caso quanto previsto dal Capitolato speciale.**

Nulla è dovuto al Fornitore per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato speciale.

### Art. 7

#### *Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore*

Il Fornitore dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale e contenute nell'offerta tecnica, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Si precisa che è esclusivo onere del Fornitore, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa.

## Schema di contratto

### Sicurezza e salute dei lavoratori

L'impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D. lgs. n. 81/08 e, in particolare, il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L'impresa appaltatrice dovrà, ove previsto:

- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
- comunicare ad ARPA, prima dell'inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.).

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale del Fornitore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente del Fornitore stesso) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.

I controlli sanitari, a cura e a spese del Fornitore stesso, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'Ente e dal medico competente del Fornitore (D.lgs. 81/2008 s.m.i.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

### Personale

Il personale impiegato nell'appalto dovrà:

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato speciale;
- essere di provata capacità e moralità;
- attenersi alle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei Dipendenti degli enti adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (ove pertinenti).

Qualora l'Ente contraente:

1. ritenesse che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento del servizio o si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio, si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale;
2. rilevi il mancato rispetto delle norme e disposizioni da parte del personale impiegato nell'appalto, ne darà comunicazione all'appaltatore per le determinazioni conseguenti, riservandosi in caso di situazioni particolarmente gravi, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale coinvolto.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti

## Schema di contratto

e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, senza differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

### **Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci lavoratori nel caso di cooperative, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Su richiesta dell'Ente, all'inizio e alla fine del presente appalto, l'appaltatore deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

### **Responsabile del servizio**

La Ditta aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto deve comunicare il nominativo del Responsabile del servizio (e del suo sostituto), recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica.

Il responsabile del servizio è l'interfaccia del fornitore nei confronti di ARPA e garante del corretto svolgimento delle operazioni e del contatto continuo con i referenti dell'Agenzia.

### **Disposizioni generali**

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell'offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali, ove applicabili:

- operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro;
- non prendere visione di documenti per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell'attività;
- tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, ARPA dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l'andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

## Schema di contratto

### Art. 8

#### *Clausola risolutiva espressa*

ARPA potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- mancato superamento della verifica di conformità tecnica, anche a seguito di rimessione in termini (post installazione e messa in esercizio; post fine periodo di collaudo, si veda in ogni caso il capitolato speciale);
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore dei servizi accessori alla fornitura;
- cessione totale o parziale del contratto;
- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- violazione da parte del Fornitore delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;
- violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e la possibilità per ARPA di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

### Art. 9

#### *Clausola penale*

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dalla documentazione di gara, verificata in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

## Schema di contratto

Cronoprogramma	Mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 3 del Capitolato speciale stabilito per le varie fasi della fornitura 1) consegna 2) installazione 3) messa in esercizio 4) periodo di prova a campo 5) fine collaudo e conseguente accettazione della fornitura.  rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui al Capitolato speciale	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Corso di formazione	Mancato rispetto delle tempistiche indicate all'art. 4 del Capitolato	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Manutenzione correttiva in garanzia	Mancato rispetto delle tempistiche di intervento e risoluzione indicate all'art. 6 del Capitolato	Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.
Installazione strumentazione sostitutiva	Mancato rispetto delle tempistiche di intervento e installazione indicate all'art. 6 del Capitolato	Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.
Rendimento insufficiente	Rendimento inferiore al 90% indicato all'art. 6 del Capitolato	Euro 1.000,00 , fatta salva la possibilità di esperire gli ulteriori rimedi previsti dalla documentazione di gara e dal c.c.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere preceduta da un confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

- segnalazione, trasmessa via pec dall'Agenzia alla ditta, della contestazione dettagliata dell'inadempimento o del ritardato adempimento. Entro 10 giorni dal ricevimento la ditta ha facoltà di presentare, sempre a mezzo pec, ogni giustificazione ritenuta idonea.
- nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'appaltatore non ponga rimedio a quanto contestato, l'Agenzia provvederà entro i 15 giorni successivi a comunicare alla ditta le proprie determinazioni e l'eventuale applicazione della penalità prevista dal presente articolo.

ARPA si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo l'irrogazione di tre penali.

Le penali sono cumulabili tra loro, fatto salvo il diritto di ARPA a ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

Le penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante compensazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare sia delle penali che degli eventuali ulteriori danni subiti, ARPA si rivarrà sulla garanzia definitiva.



## Schema di contratto

### Art. 10

#### *Garanzia e responsabilità del servizio*

Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'Ente contraente non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento del servizio; il Fornitore è tenuto a dare prova della stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine l'Ente contraente da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, in conseguenza anche di furti.

Il Fornitore preliminarmente all'avvio del servizio dovrà fornire le schede tecniche e le relative schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende utilizzare durante l'espletamento del servizio. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erroneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento.

### Art. 11

#### *Controllo di quantità e qualità*

Si rimanda comunque a quanto previsto nel Capitolato speciale.

### Art. 12

#### *Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto*

#### **Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

#### **Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1197, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art.106 comma 13 D.lgs. 50/2016).

#### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

*(da inserire se l'Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

*(da inserire se l'Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

## Schema di contratto

L'Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

---

---

---

NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara.

### Art. 13

#### *Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione*

ARPA, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

É fatto salvo il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

### Art. 14

#### *Fatturazione e pagamenti*

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

ARPA rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (*Split payment*).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

### Art. 15

#### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi

## Schema di contratto

dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### Art. 16

#### *Trattamento dati personali - Riservatezza*

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura di ARPA acquisire il previsto consenso.

### Art. 17

#### *Controversie*

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

### Art. 18

#### *Scioperi e causa di forza maggiore*

Non applicabile.

### Art. 19

#### *Clausola sociale*

Non applicabile.

### Art. 20

#### *Spese contrattuali*

Il presente contratto viene stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa

**Schema di contratto**

inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

**Art. 21***Rinvio ad altre norme*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

**Art. 22***Clausola finale*

Il Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto e ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

**Art. 23***Disposizioni finali*

L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal presente comma.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014 n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

In ottemperanza all'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

## Schema di contratto

svolta.

L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento citati.

Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente>

Per ARPA

F.to digitalmente \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

F.to digitalmente Sig. \_\_\_\_\_

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 31/05/2021 15:40:05

IMPRONTA: 4961A33FDBCA9BD620C59DCE9C539782323C71B718D693127E64E493015995B9  
323C71B718D693127E64E493015995B9D411F61D6F1ECFD8D87127D80C4E9F69  
D411F61D6F1ECFD8D87127D80C4E9F699E663EA78BBE5B8575BA9551FAB980C0  
9E663EA78BBE5B8575BA9551FAB980C0111C3E653602B01E102BC6A40832DF92